

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

Titolo 1°

PARCHI TRADIZIONALI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti, sia in Parchi Tradizionali che per altri impianti non costituenti Parchi Tradizionali, sono disciplinate oltre che dalla Legge 18.03.1968 n. 337, dall'art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, dall'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalle norme del presente regolamento.

Art. 2 - Destinazione delle aree

1. La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi.

2. Dette concessioni vengono rilasciate per i Parchi Tradizionali in apposite aree preventivamente individuate dall'Amministrazione Comunale con uno specifico atto di Giunta.

3. Per Parchi Tradizionali si intendono sia il Parco Divertimenti concernente la Fiera di Luglio che si svolge di massima la seconda settimana di luglio, la Fiera di Settembre che si svolge la seconda domenica di settembre e la Fiera di San Martino che si svolge di massima la domenica più vicina al 11 novembre, Festa del Patrono.

4. La Giunta, con provvedimento motivato, può ridefinire la fase iniziale e terminale di suddetto periodo, sia nel caso ove sopraggiungano elementi di forza maggiore, sia ove sussista motivata richiesta delle Associazioni di categoria.

Art. 3 - Concessione delle aree

1. La concessione dell'area per l'installazione dei Parchi di divertimento tradizionali primaverile ed estivo è disposta dal Responsabile del Servizio, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 4 ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal presente Regolamento.

Art. 4 - Commissione Comunale per il rilascio delle concessioni - composizione e funzionamento.

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione nomina la Commissione Comunale competente in materia, che dura in carica 4 anni.

2. La Commissione è così composta:

- Presidente o suo delegato;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- Tecnico dell'Ufficio Viabilità;

- Tecnico addetto ai Lavori Pubblici;
- Funzionario del Servizio Polizia Amministrativa;
- Funzionario dell'Ufficio Tributi.

All'inizio di ogni riunione della Commissione il Presidente nomina il Segretario.

3. Con il medesimo atto e con le stesse procedure vengono nominati anche i membri supplenti in numero pari a quelli effettivi.

4. Le riunioni della Commissione sono valide solo con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni verrà redatto apposito verbale.

5. La Commissione prima dell'inizio del Luna Park, trasmette gli elenchi delle ditte alle Organizzazioni di categoria che ne facciano richiesta, informandole delle scelte in merito all'edizione del Luna Park stesso per l'anno in corso.

Art. 5 - Competenze della Commissione

1. La Commissione Comunale per il rilascio delle concessioni, esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito:

- alla adozione, integrazione e modificazione delle norme regolamentari;
- alla data di inizio e cessazione del Parco;
- agli orari quotidiani di apertura e di chiusura delle attrazioni;
- alla composizione organica del Parco;
- alla data obbligatoria entro la quale dovrà essere installata l'attrazione autorizzata;
- alla data entro la quale dovranno essere smontate le attrazioni;
- alla individuazione delle attrazioni aventi carattere di novità;
- alla concreta determinazione dell'impianto sanzionatorio.

Art. 6 - Organico del Parco

1. Per organico si intende la composizione qualitativa, quantitativa e tipologica del medesimo, comprensiva di attrazioni che assicurino l'equilibrio tra di loro e così pure la massima funzionalità del Parco, compatibilmente allo spazio disponibile.

Al fine del completamento del Parco, dopo la sistemazione degli abituali frequentatori, per l'assegnazione dell'area disponibile è data priorità alle attrazioni definite novità ai sensi dell'art. 12 ed a quelle attrazioni giudicate dalla Commissione più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.

Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività "complementari" previste nell'art. 8.

3. La composizione organica del parco può essere parzialmente modificata periodicamente dalla Commissione di cui all'art. 4 relativamente al dato numerico ed alla scelta tipologica, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e rotazione delle attrazioni.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli attrazionisti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano maturato la qualifica di "abituali frequentatori" ai sensi

delle disposizioni del precedente regolamento, ovvero abbiano maturato tre anni di frequenza anche non continuativi per ogni singola manifestazione, esclusi i periodi concessi a titolo di "Una Tantum".

Art. 7 - Commissione Provinciale di Vigilanza

1. Per le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto un sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza prevista dall'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, salvo eventuale sopralluogo del Tecnico Comunale incaricato.

Per gli impianti il titolare deve presentare il certificato di collaudo redatto da un tecnico abilitato con il quale assicuri funzionalità, solidità e sicurezza all'impianto medesimo e il rispetto delle misure di legge.

Art. 8 - Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari al Parco i banchi per la somministrazione di alimenti e bevande e quelli predisposti per la vendita di dolciumi e affini.

2. Gli operatori delle attività di cui al comma precedente devono essere in possesso di regolare titolo autorizzatorio così come contemplato dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 9 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al Parco divertimenti per il rilascio della concessione del suolo pubblico, redatte in carta legale e indirizzate al Sindaco, devono pervenire tassativamente entro 90 (novanta) giorni prima della seconda domenica di luglio, della seconda domenica di settembre e dell'11 novembre dell'anno in corso.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2 e per ciò che concerne le attrazioni indicate nell'art. 12, l'Amministrazione Comunale potrà derogare ai suddetti termini tassativi.

Qualora le domande siano presentate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro di spedizione.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

a) generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);

b) recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

c) il tipo di attrazione che si intende installare con denominazione come da elenco ministeriale, nonché la misura esatta della stessa (comprese le pedane ove esistenti), il numero delle carovane abitazione e dei carriaggi e le loro dimensioni, l'indicazione dell'ingombro del "vano cassa" se non incorporata nell'attrazione;

d) l'elenco dettagliato di tutti i carri e delle persone a seguito dell'attrazione.

3. Le domande dovranno dichiarare di essere in possesso di:

1) nulla-osta di agibilità dell'attrazione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in regola con i prescritti rinnovi;

2) licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza;

3) collaudo delle strutture da installare;

4) ogni altra indicazione che il richiedente ritiene utile fornire e che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere;

Al momento della presentazione della prima istanza e ogni qual volta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali, dovrà essere prodotta una fotografia aggiornata dell'attrazione che si intende installare.

Le domande che non conterranno gli elementi suindicati o che non avranno gli allegati richiesti dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale.

Le domande che non perverranno nel termine prescritto di cui al 1° comma o che non vengano regolarizzate entro i termini comunicati di volta in volta dall'Amministrazione, non saranno prese in considerazione.

ART. 10 - Criteri di concessione

1. Per la concessione delle aree, fatta eccezione per il disposto dell'art. 12, degli abituali frequentatori e delle attrazioni che la Commissione ritiene utili al completamento del Parco, gli uffici preposti, viste le domande, elaboreranno una graduatoria per le grandi-medie piccole attrazioni secondo la classificazione ministeriale tenendo conto dei seguenti requisiti, valutandoli secondo l'ordine sotto riportato, attribuendo il rispettivo punteggio maturato da ogni attrazionista nei 10 anni precedenti la manifestazione di cui trattasi:

a) anzianità di frequenza al parco: punti 8 per ogni anno;

b) anzianità di domanda: punti 4 per ogni anno, anche non continuativi,

c) anzianità di appartenenza alla categoria (in base al n. del T.F.: punti 0,50 per ogni anno.

Dopo aver assegnato ad ogni richiedente il relativo punteggio, l'ufficio provvede a compilare la graduatoria degli attrazionisti.

In caso di parità di punteggio, ha titolo di priorità chi vanta una maggiore anzianità di domanda maturata. In subordine, quando si accerti un'ulteriore condizione di parità, verrà presa in considerazione l'anzianità di T.F.

3. In base alla graduatoria ed alla composizione del Parco verrà data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, dell'esito della domanda di partecipazione al Parco.

4. La concessione è subordinata alla consegna di un deposito cauzionale nella misura e nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale ed alla presentazione della Polizza Assicurativa R.C. dell'attrazione, valida per il periodo della manifestazione, nella quale devono anche risultare coperti eventuali danni a terzi e le operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e della attrazione stessa.

5. La concessione è inoltre subordinata ai preventivi accordi e contatti per il servizio rimozione rifiuti, al pagamento per l'allacciamento dell'energia elettrica con l'Ente preposto ed al pagamento dell'allaccio all'acquedotto secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti.

Art. 11 - Frequentatore abituale

Si considera frequentatore abituale del Parco, l'attrazionista autorizzato ad installare lo stesso spettacolo per un minimo di 3 anni consecutivi.

Per contro, l'assenza consecutiva del Parco per un biennio fa decadere il titolo di preferenza di anzianità.

Art. 12 - Mantenimento dell'anzianità

1. Nei casi di cessione delle attrazioni, cessazione definitiva dell'attività o di decesso o di totale invalidità al lavoro del titolare dell'attrazione, l'anzianità maturata acquisita è interamente riconosciuta al familiare subentrante entro il 3° grado o all'affine o al convivente entro il 2° grado, che abbia di norma coadiuvato nella conduzione dell'attrazione.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più aventi diritto, è ritenuto valido la copia dell'atto notarile inviata al Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Nel caso di subingresso per atto fra vivi e con modalità diverse da quelle previste nel comma precedente il subentrante, sia a titolo individuale sia a titolo societario, conserva l'anzianità maturata dal cedente.

3. Qualora si costituisca una società fra attrazionisti, l'anzianità maturata da ciascuno di essi, non è trasmissibile alla società. L'anzianità maturata a sua volta dalla società non è in alcun modo trasmissibile, fatta eccezione per il solo socio che abbia il nulla osta ministeriale intestato a suo nome.

Art. 13 - Concessioni a rotazione

1. L'ammissione al Parco per rotazione è consentita soltanto nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero di richiedenti aventi parità di requisiti;
- b) quando si rendono disponibili dei posti (per rinuncia, decadenza, etc.) e vi sono più candidati con parità di requisiti.

Art. 14 - Attrazioni di novità

1. Nell'organico del Parco divertimento "tradizionale" potrà essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata alle condizioni di spazio, o ad eventuali richieste di migliorie, per l'installazione di "attrazioni novità" nel rispetto della composizione dell'organico del Parco stesso, che, comunque, non dà diritto alla frequenza annuale della stessa.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e modificazioni di attrazioni esistenti stante il loro carattere innovativo.

2. Per la concessione dell'area, sulla base di preventive valutazioni, tecniche dell'esperto di cui all'art. 4, la Commissione procede in via prioritaria alla individuazione delle "Attrazioni di novità" maggiormente idonee alla valorizzazione del Parco.

3. Il titolare dell'"attrazione novità" deve presentare il relativo nulla - osta ministeriale corrispondente all'attrazione stessa.

Qualora il titolare non sia già in possesso del nulla osta ministeriale corrispondente all'attrazione stessa, può presentare, a corredo della domanda di partecipazione alla manifestazione, copia autentica della domanda inoltrata al competente Ministero con la quale chiede l'inserimento dell'"attrazione novità" nell'elenco ufficiale delle attrazioni, salvo poi presentare il nulla - osta entro 10 giorni dalla data fissata per l'inizio delle operazioni di impianto del Parco.

Art. 15 - Sostituzione eccezionale delle attrazioni

1. Di norma la sostituzione dell'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione al Parco, non è consentita.

2. Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore comprovati e verificati dall'Amministrazione Comunale, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione con altro impianto della stessa tipologia anche di dimensioni diverse purchè compatibili con lo spazio disponibile, che ciò non risulti dannoso per l'esercizio delle attrazioni limitrofe e che siano salvaguardate tutte le misure per l'incolumità pubblica.

Art. 16 - Conversione di attrazione

1. Chi essendo titolare di un tipo di attrazione intende sostituirla con altra, deve presentare al Comune di residenza domanda di conversione della licenza allegando il nuovo nulla - osta ministeriale.

2. La partecipazione al parco è subordinata alla presentazione della domanda di conversione della licenza di cui al comma precedente, entro i termini di cui all'art. 9 a condizione che la nuova attrazione sia compatibile con l'organico previsto e con le superfici disponibili.

3. La conversione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.

Art. 17 - Assenze giustificate

1. Eventuali assenze dovute a comprovati motivi di forza maggiore ritenuti tali dalla Commissione di cui all'art. 4, devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune, con l'indicazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità della persona di cui all'art. 11, 1° comma che sostituisce il titolare.

2. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

3. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente nè possa farsi sostituire nei modi di cui al 1° comma per comprovati motivi di forza maggiore, matura l'anzianità di frequenza, relativa al correlativo periodo.

4. L'assenza non motivata comporta l'esclusione dal Parco per la successiva edizione, fermo restando che tale determinazione comporta la non acquisizione per il biennio dei punteggi correlativi indicati nell'art. 10 per la formazione della graduatoria.

5. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione ottenuta o non partecipi al Parco senza motivazione, la somma versata viene incamerata per le spese generali sostenute dall'Amministrazione.

6. L'esercente può chiedere con istanza formale diretta al Sindaco la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno per poter esplicitare la propria attività in altre località. Tale richiesta non potrà essere riproposta prima della scadenza del quinquennio.

Art. 18 - Gestione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere temporaneamente sostituito o coadiuvato dalle persone di cui all'art. 11, 1° comma, purchè maggiorenni o abilitati e non siano titolari di altra autorizzazione per lo stesso Parco, dandone comunicazione ai competenti uffici.

2. E' vietata ogni forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni di questo articolo comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal parco per almeno due anni.

Art. 19 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

2. E' fatto divieto di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione.

3. I titolari della concessione sono tenuti:

a) a ritirare il permesso di occupazione del suolo relativamente all'installazione dell'attrazione;

b) a rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;

c) ad osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartiti dai competenti uffici comunali;

d) ad installare le attrazioni non prima della data stabilita nell'atto di concessione dell'area, salva apposita autorizzazione del Funzionario incaricato/Responsabile di Servizio;

e) a non installare attrazioni o giochi non autorizzati;

f) a mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi specie provenienti dall'attività esercitata;

g) a provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'ente preposto;

h) ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esista, leggibile a chi ne è interessato) il cartellino dei prezzi dell'attrazione ed il contrassegno di cui all'art. 6 della Legge 18.03.1968 n. 337, senza apporre alcuna variazione ai prezzi ed ai tempi delle prestazioni, stabiliti all'apertura della manifestazione;

i) a rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area data in concessione;

l) ad effettuare tempestivamente apposita denuncia all'U.S.L., in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni ed eseguire le prescrizioni eventualmente redatte in materia di igiene, di sanità e di polizia veterinaria;

m) a rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni e rumori da stabilirsi previa ordinanza sindacale;

n) a versare un deposito cauzionale a tutela di eventuali danni e disfunzioni organizzative che possono essere recate all'Amministrazione Comunale, pari ad un importo che verrà stabilito dalla Amministrazione Comunale;

o) a provvedere al pagamento dell'impota sulle affissioni, se ed in quanto dovuta;

p) a sistemare le carovane - abitazione, i carriaggi, i carri attrezzi, e i mezzi in genere nelle zone espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale:

Art. 20 - Orari di apertura e di chiusura

1. L'orario di funzionamento delle attrazioni del Parco di Divertimento è stabilito con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 21 - Rappresentanti degli attrazionisti

1. L'assemblea degli ammessi a partecipare al Luna Park provvede a segnalare all'Amministrazione Comunale i nominativi di 3 rappresentanti con funzioni di consultazione, di collaborazione per la diffusione dell'informazione e per l'ordinata gestione del Parco formulando anche eventuali proposte finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione.

Art. 22 - Allestimento e funzionamento del Luna Park

1. La predisposizione e l'allestimento del Luna Park, sarà compito esclusivo dell'Ufficio Tecnico e del Corpo di Polizia Municipale.

2. L'Amministrazione Comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park.

3. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, cioè quando la sua condizione costituisca elemento di disturbo al parco stesso, oppure sia motivo di immoralità documentata, l'Amministrazione Comunale potrà richiamare la ditta in questione e, se recidiva, potrà escluderla dal Luna Park, stabilendone la durata.

4. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori del Parco.

5. Ad installazione avvenuta dell'attrazione, previa esatta misurazione effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, sarà versata la tassa di occupazione suolo pubblico.

6. Qualora durante la manifestazione nel Parco Divertimenti vengano compiuti atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il funzionamento del Luna Park, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Art. 23 - Carovane di abitazione e carri trasporto

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri trasporto dei partecipanti al parco, e solamente quelli, ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione Comunale e secondo le disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Municipale. I mezzi e le

persone non facenti parte del Parco saranno allontanate e sanzionate dal personale di vigilanza. Chiunque ammetta nel Parco carri abitazione o carri trasporto senza la preventiva autorizzazione comunale, o introduca al seguito persone estranee al parco, viene immediatamente allontanato dal Parco stesso con immediata sospensione della concessione.

Titolo 2°

PARCHI MINORI

Art. 24 - Definizione

1. Per Parchi minori si intendono quei complessi che non costituiscono i Parchi tradizionali di cui all'art. 1 e che risultano composti da una o più attrazioni, tenuto conto dell'effettiva localizzazione e della disponibilità dell'area.

2. Per tali complessi valgono le norme di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

3. Possono essere autorizzati in qualunque periodo dell'anno, purchè non in coincidenza o nei 60 giorni antecedenti di Parchi tradizionali e per tutta la loro durata.

Art. 25 - Domande di partecipazione

1. Gli interessati all'installazione delle attrazioni, devono far pervenire al Sindaco, domanda 60 giorni prima della manifestazione, con le modalità ed i criteri di cui al precedente art. 9.

2. Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità complessiva dell'area, preventivamente individuata.

3. Si applicano alla fattispecie le disposizioni di cui al titolo 1°, in quanto compatibili.

Art. 26 - Singola attrazione

1. L'individuazione dell'area per la singola attrazione è disposta con atto di Giunta. L'installazione di singole attrazioni può essere prevista in aree diverse da quelle inerenti i Parchi Tradizionali.

2. La domanda deve essere presentata al Sindaco almeno 60 giorni prima del periodo prescelto, e completa di tutti gli allegati necessari al fine della concessione dell'area.

3. Il periodo massimo di concessione viene stabilito discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. Alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.

Art. 27 - Preferenze

La partecipazione, anche costante, ad un parco occasionale non costituisce titolo di preferenza per l'ammissione a quello tradizionale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale per ulteriori concessioni negli anni successivi.

Titolo 3°

CIRCHI EQUESTRI

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere utilizzate a tale scopo solo quattro volte all'anno, allorché non vi sia concomitanza con i Parchi tradizionali, e sarà data preferenza alle attività che non utilizzano animali vivi.

2. Il periodo preciso di permanenza del Circo e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni, dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale prima dell'inizio degli spettacoli stessi.

3. Eventuali proroghe dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale almeno 3 giorni prima del termine della manifestazione.

4. Fra una manifestazione circense e l'altra devono intercorrere almeno 60 giorni. Tale disposizione vale anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura similare venga svolto su area privata.

5. Non è consentita l'autorizzazione per l'installazione dei circhi, nei 25 giorni antecedenti l'inizio dei Parchi Tradizionali e per tutta la loro durata. Tale disposizione vale anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura similare venga svolto su area privata.

Art. 29 . Presentazione delle domande

1. Le singole domande redatte in carta legale, con allegato il nulla osta ministeriale valido per il periodo della manifestazione, dovranno pervenire indirizzate al Sindaco del Comune, almeno 60 giorni prima della data della rappresentazione, e dovranno contenere:

a) generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) e firma del titolare o dell'amministratore delegato, sede anagrafica e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;

b) tipo di impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprensive di carri servizi) e schizzo planimetrico della sistemazione tipo;

c) numero e dimensioni delle carovane - abitazioni e carriaggi;

d) programma degli spettacoli;

e) numero di codice fiscale;

f) data delle precedenti concessioni di aree ottenute dal Comune di Noceto;

g) l'elenco nominativo delle persone al seguito del Circo.

2. Le domande che non conterranno gli elementi suindicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale. Tale disposizione vale anche qualora lo spettacolo circense o di natura similare venga svolto su area privata.

3. Le domande pervenute fuori termine o non regolarizzate nei termini previsti non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - Criteri di concessione

1. Per la concessione del suolo pubblico, in caso di domande concorrenti, l'area viene concessa al circo che è da più tempo assente, o che non è mai stato presente nella piazza. In virtù del medesimo principio di rotazione l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare anche le singole domande validamente pervenute.

2. In caso di rinuncia dell'assegnazione l'area viene concessa al circo che segue nell'ordinamento della rotazione. La rinuncia equivale comunque a presenza quando non sia motivata da causa di forza maggiore.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere sulla base di un apprezzamento discrezionale, i complessi non ritenuti adeguati all'importanza della piazza o che abbiano commesso infrazioni nel corso delle precedenti concessioni rilasciate.

Art. 31 - Documentazione

1. Il richiedente dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto, la seguente documentazione:

- 1) planimetria indicativa degli impianti;
- 2) fotocopia della polizza della compagnia di assicurazione R.C. dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi e le operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e dell'attrazione stessa (il numero degli spettatori deve corrispondere al numero indicato dal nulla osta ministeriale);
- 3) fotocopia del tesserino rilasciato dal competente Ministero da cui risulti il numero di codice fiscale;
- 4) certificazione di cui al precedente art. 7 per gli impianti;
- 5) fotocopia dell'atto di iscrizione nel Registro Ditte presso la Camera di Commercio.

2. Qualora il circo richiedente non presenti tutta la documentazione indicata nel comma precedente o dalla medesima non risultino elementi sufficienti ed idonei alla valutazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di riesaminare l'istanza e adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 32 - Rilascio delle concessioni

1. Gli Uffici Comunali, visionate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente daranno comunicazione dell'esito della richiesta della concessione agli interessati. La concessione sarà rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero arrecati al patrimonio comunale.

2. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.

3. La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovute;
- ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti, per l'allacciamento dell'energia elettrica con l'Ente preposto e per l'utilizzo dell'acqua potabile si richiama quanto stabilito all'art. 10. 5° comma del presente Regolamento.

Art. 33 - Obblighi del concessionario

1. Salvo ed impregiudicato il versamento della cauzione di cui all'art. 33 del presente Regolamento, è fatto obbligo al responsabile del circo di:

- a) garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc.);
- b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza e di altri organi competenti;
- c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità Amministrativa anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
- d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività;
- e) provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi conformemente agli accordi intervenuti con l'azienda comunale competente. resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.

Art. 34 - Tutela delle specie animali

1. Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie esotiche e selvatiche, gli animali impiegati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, nè essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

2. Ove occorra l'Amministrazione potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.

3. In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

4. In nessun caso gli animali possono essere lasciati liberi sulla piazza: Se esposti al pubblico sono necessarie:

- la costante presenza di personale del circo;
- la posizione di transenne a distanza di sicurezza.

Art. 35 - Concessione in aree private

1. Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla osta dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del Presente Regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

Art. 36 - Sanzioni e provvedimenti

1. La violazione delle norme di cui al presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite secondo quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari espressamente contemplate negli articoli precedenti, con una sanzione amministrativa fino ad un milione di lire.

2. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a) revoca della concessione in atto;
- b) incameramento totale o parziale della cauzione quando dovuta;
- c) esclusione, fino ad un massimo di anni 5, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale.

Art. 37 - Disposizioni integrative

1. Le disposizioni del titolo 3° troveranno applicazione, per quanto compatibili, anche per le manifestazioni spettacolari di natura simile a quella circense.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme relative all'occupazione di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

Art. 38 - Normativa transitoria

1. Il presente regolamento troverà applicazione a far tempo dalla prima manifestazione organizzata dopo la sua esecuzione.

2. Verranno fatte salve le domande presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel precedente regolamento, limitatamente alla prima manifestazione che si terrà dopo l'entrata in vigore del Regolamento